

**CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DELL'UTILIZZO DI PERSONALE EX ART. 14 CCNL 22.01.2004 ED
EX ART. 17 CCNL FUNZIONI LOCALI 21.05.2018**

L'anno duemilaventidue il giorno _____ del mese di _____,

tra

la Provincia di LECCE, con sede in LECCE, Palazzo Adorno 30, rappresentata da _____, in qualità di Presidente pro-tempore, domiciliato per la sua carica presso la Sede;

E

il Comune di TREPUSZI, con sede in Trepuzzi, Corso Garibaldi n. 10, rappresentato dall'Avv. On.le Giuseppe Maria Taurino in qualità di Sindaco pro-tempore, domiciliato per la sua carica presso la Sede Municipale;

PREMESSO

che l'art. 14 del CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali sottoscritto in data 22.1.2004 regola la possibilità di utilizzare personale assegnato ad altri enti cui è applicato il medesimo contratto, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione, previo assenso dell'Ente di appartenenza e con il consenso dei lavoratori interessati, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse;

che ai sensi del citato art. 14 del CCNL 22.1.2004 e della dichiarazione congiunta n. 10 di cui al medesimo contratto collettivo, il rapporto di lavoro del personale utilizzato resta unico ed unitario ed è gestito dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente utilizzatore;

che tramite la convenzione di cui all'art. 14 del CCNL sono garantiti i principi di unicità ed esclusività del rapporto di lavoro pubblico di cui all'art. 53 comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001 come successivamente modificato;

che il Comune di Trepuzzi è interessato ad utilizzare le prestazioni lavorative del Dott. Pietro Rosafio, dipendente a tempo indeterminato della Provincia di Lecce, Cat. D – Funzionario di tale Ente – Specialista in attività amministrativo-contabile, previa approvazione da parte di entrambi gli Enti interessati di apposita convenzione che discipline le condizioni di utilizzo dell'attività lavorativa del dipendente;

Le parti, tutto ciò premesso

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue.

Art. 1. Premessa

Le premesse, come innanzi rappresentate, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2. Finalità ed oggetto della convenzione

1. La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la realizzazione dei servizi istituzionali delle Amministrazioni stipulanti conseguendo un'economica gestione delle risorse umane e delle risorse finanziarie connesse alla gestione del personale in convenzione. La presente convenzione ha per oggetto e disciplina l'utilizzo a tempo parziale di n.1 risorsa umana della Provincia di Lecce—Cat. D – Specialista in attività amministrativo-contabile, con le modalità di cui al successivo art. 6.

2. Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti contratti collettivi di comparto, in particolare quelle contenute nell'art. 14 CCNL 22.01.2004 e ss.mm.ii e nell'art. 17 del C.C.N.L. del 21/05/2018.

Art. 3. Individuazione del personale da utilizzare

Gli Enti individuano nel Dott. Pietro Rosafio, dipendente a tempo indeterminato della Provincia di Lecce, Cat. D – Specialista in attività amministrativo-contabile, la risorsa umana da utilizzare da parte del Comune di Trepuzzi per il raggiungimento dei fini espressi al precedente art. 2.

Art. 4. Durata, recesso

1. La Convenzione, i cui effetti sono subordinati all'acquisizione del formale assenso da parte del dipendente, decorre dalla data di sottoscrizione e ha la durata di mesi 4.

2. Al termine potrà essere rinnovata, in maniera espressa, con il consenso esplicito dell'ente utilizzatore, reso a mezzo di Deliberazione di Giunta Comunale, del dipendente e dell'Ente di appartenenza.

3. La convenzione potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso dei rispettivi Organi. La cessazione della convenzione potrà essere richiesta, in qualsiasi momento, anche da un solo Ente con atto dell'Organo competente. In questo caso la cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza dalla data da concordare e, comunque, entro un mese dalla comunicazione all'altro Ente dell'atto di recesso. La convenzione potrà inoltre essere sciolta per il venir meno del consenso del lavoratore e comunicato ad entrambe le Amministrazioni. In tale fattispecie la cessazione della stessa decorre dal trentesimo giorno dalla formale comunicazione del dipendente.

Art. 5. Status giuridico del dipendente

1. Il dipendente mantiene la titolarità del posto attualmente ricoperto presso l'Ente di provenienza, con le connesse funzioni, prerogative e retribuzioni principali ed accessorie; al termine della convenzione al Dott. Pietro Rosafio saranno garantite dalla Provincia di Lecce le medesime condizioni economiche in essere prima della stipula della presente e fino alla durata del suo contratto di lavoro.
2. Le funzioni da svolgere presso il Comune di Trepuzzi saranno stabilite da specifici provvedimenti.

Art. 6. Utilizzo del dipendente. Ente Capoconvenzione

1. Con la presente convenzione i Comuni interessati convengono di utilizzare l'attività lavorativa del dipendente, Dott. Pietro Rosafio, presso il Comune di Trepuzzi per complessive 18 ore settimanali, equivalenti al 50% e presso la Provincia di Lecce per complessive 18 ore settimanali, equivalenti al 50% del tempo di lavoro complessivo di ore 36 settimanali.
2. La Provincia di Lecce svolge le funzioni di Ente Capoconvenzione.

Art. 7. Orario di lavoro

1. L'articolazione dell'orario di lavoro, presso l'ente utilizzatore, è da definirsi in fase operativa di gestione, nel rispetto del temperamento delle proprie esigenze con quelle rappresentate dall'Ente di provenienza, comunque, in modo flessibile e rispondente agli assetti organizzativi dei due enti.
2. La prestazione lavorativa resa dal dipendente Dott. Pietro Rosafio a favore del Comune di Trepuzzi dovrà comunque consentire il regolare recupero delle energie psico - fisiche del lavoratore.
3. Il rispetto dell'orario d'obbligo contrattuale presso l'ente utilizzatore, da parte del dipendente, è accertato mensilmente dalla stessa Amministrazione utilizzatrice.

Art. 8. Esercizio delle funzioni

1. Le prestazioni lavorative riferibili all'ente utilizzatore vanno rese dal dipendente presso la sede del Comune di Trepuzzi.
2. Gli accessi effettuati dal dipendente presso l'ente utilizzatore, come sopra definiti, comporteranno allo stesso, con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle spese sostenute come stabilito dalle normative in materia, nonché, la copertura assicurativa, come meglio specificato nel successivo art. 9.

Art. 9. Indennità di posizione e risultato

Il Comune di Trepuzzi e la Provincia di Lecce attribuiscono, secondo i rispettivi Regolamenti, al dipendente l'indennità di posizione annua per 13 mensilità e la indennità di risultato come indicato negli art. 15 e 17 del vigente CCNL di Settore.

Art. 10. Oneri finanziari

1. Gli oneri finanziari riferiti all'unità operativa oggetto della presente convenzione sono ripartiti fra l'ente di provenienza e l'ente utilizzatore come segue:

- a) stipendio base, indennità di comparto, tredicesima mensilità, compensi accessori, indennità di posizione organizzativa, buoni pasto, eventuale assegno familiare, ecc. oltre ai contributi assistenziali e previdenziali come per legge, determinati con riferimento alla qualifica del dipendente e per un orario complessivo di 36 ore settimanali, saranno corrisposti mensilmente al dipendente dalla Provincia di Lecce, Capoconvenzione;
- b) il Comune di Trepuzzi provvederà, entro i primi 15 giorni di ogni trimestre, a rimborsare l'ente di provenienza i costi di cui alla precedente lett. a) in misura proporzionale al periodo di lavoro eseguito dal dipendente, in forza della presente convenzione, in favore dell'ente utilizzatore (18 ore settimanali);
- c) la retribuzione di posizione del dipendente sarà corrisposta dall'Ente capo convenzione e rimborsata dall'Ente in convenzione pro quota. La retribuzione di risultato sarà corrisposta da ognuno degli Enti successivamente alla valutazione del dipendente, effettuata a consuntivo dell'anno di riferimento secondo il rispettivo sistema adottato ed approvato.
- d) al dipendente compete, per gli accessi effettuati nell'ambito delle 18 ore settimanali presso l'ente utilizzatore, il rimborso delle spese di viaggio documentate con l'utilizzo di mezzo proprio per recarsi dalla Provincia di Lecce presso il Comune di Trepuzzi e ritorno, compatibilmente e con le modalità previste dalla normativa vigente, pagate dal Comune di Trepuzzi, nonché la copertura assicurativa, ai sensi dell'art. 43 comma 2, del CCNL 14.09.2000;
- e) sono a carico degli enti utilizzatori, in misura proporzionale all'orario di lavoro prestato dal dipendente, le spese relative alla Copertura assicurativa, di cui all'art. 43 comma 1 del CCNL 14.09.2000 (spese necessarie per la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti ai quali è attribuito uno degli incarichi di cui agli artt. 8 e ss. del CCNL del 31.03.1999, ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave);

Art. 11. Ferie

La fruizione dei periodi di ferie da parte del dipendente sarà comunicata dallo stesso ai singoli Enti utilizzatori tenendo conto delle rispettive esigenze di servizio. E' consentito al dipendente in convenzione di usufruire, nel caso ciò non comporti disservizi, le ferie non ancora utilizzate, maturate nell'Ente di appartenenza.

Art. 12. Modifiche della Convenzione

1. Qualora esigenze funzionali ed operative rendano necessaria la modifica della presente Convenzione, con particolare riferimento, ai tempi di lavoro e alle modalità di utilizzo, le Amministrazioni provvedono, se possibile, alla modifica della stessa con atti integrativi della stessa natura, previa adozione di specifici provvedimenti da parte dei competenti Organi e previo assenso del dipendente in Convenzione.
2. Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa.
3. Ogni variazione alle condizioni della presente Convenzione, dovrà essere partecipata al dipendente che dovrà, sulle stesse, esprimere il proprio consenso.

Art. 13. Disposizioni finali

Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali di comparto vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la PROVINCIA DI LECCE

Per il COMUNE di TREPUSZI
